

S T A T U T O

della "Finanziaria Regionale Friuli-Venezia Giulia - Società per Azioni - FRIULIA S.p.A."

TITOLO 1°

Denominazione - Sede - Durata - Oggetto sociale

Art. 1 - Denominazione

E' costituita una società per azioni denominata "Finanziaria Regionale Friuli-Venezia Giulia - Società per Azioni - FRIULIA S.p.A." (detta nel prosieguo per brevità "FRIULIA" o "Società").

Art. 2 - Sede

La Società ha sede in Trieste e, con semplice decisione dell'organo amministrativo, potrà istituire, modificare e sopprimere, in località diverse dalla sede sociale sia in Italia che all'estero, sedi di rappresentanza, filiali, uffici ed agenzie.

Il domicilio dei Soci, dell'Amministratore Unico ovvero dei membri del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e dell'Organo cui è affidata la revisione legale dei conti, per i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dai libri sociali.

Art. 3 - Durata

La durata della Società è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2070 (duemilasettanta), ma potrà essere prorogata nelle forme di legge.

Art. 4 - Oggetto sociale

La Società ha lo scopo di concorrere, nel quadro di una politica di programmazione regionale, a promuovere lo sviluppo economico della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, con le forme e nei modi indicati nel Titolo 2° del presente Statuto.

TITOLO 2°

Forme d'intervento - Modalità e limiti

Art. 5 - Forme d'intervento

Per il conseguimento dello scopo sociale, la FRIULIA:

a) può assumere partecipazioni in società di capitali, già costituite o da costituire.

Al fine di procedere alla razionalizzazione ed al riordino delle partecipazioni societarie della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (detta in prosieguo per brevità anche solo "Regione"), in attuazione del progetto straordinario di riorganizzazione delle partecipazioni medesime che la Regione è autorizzata a realizzare ai sensi dell'art. 7, comma 48, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1, la Società può, tra l'altro, assumere partecipazioni, anche di maggioranza e di controllo, con lo scopo di detenerle e gestirle per tutto il periodo che l'Organo amministrativo ritenga necessario e/o opportuno in funzione del grado di sviluppo delle singole società alle quali si riferiscono.

In ogni caso le partecipazioni devono riguardare:

a.a) imprese con organizzazione operativa nel territorio re-



gionale ovvero imprese con organizzazione operativa al di fuori del territorio regionale, purché, in quest'ultimo caso, gli interventi siano funzionali allo sviluppo di iniziative economiche nell'ambito del Friuli-Venezia Giulia;

a.b) imprese e società miste operanti nei Paesi esteri diversi da quelli individuati dalla legge 9 gennaio 1991, n. 19, nelle quali siano interessate imprese aventi organizzazione operativa nel territorio regionale, con una partecipazione non inferiore al 50 per cento, tenuto conto anche di quella della FRIULIA, nonché della quota eventualmente intestata ad altre società finanziarie istituite con legge dello Stato o della Regione, o di altri organismi previsti dai programmi di intervento dell'Unione Europea;

a.c) società finanziarie (ivi comprese le S.G.R. finalizzate alla gestione di fondi chiusi), società creditizie, nonché società svolgenti attività di servizio alle imprese, di studio o di propulsione economica, anche operanti al di fuori del territorio regionale, qualora l'intervento sia finalizzato alla realizzazione di programmi o al conseguimento di obiettivi di interesse per il contesto economico regionale;

b) può prestare assistenza finanziaria e svolgere ogni altra attività finanziaria, ivi compresi, a titolo meramente indicativo, la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, la gestione di servizi di pagamento ed il servizio di gestione accentrata della tesoreria a favore di società partecipate, controllate, o collegate ai sensi dell'art. 2359, cod. civ., controllate dalla stessa controllante e comunque appartenenti al medesimo gruppo, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 385/1993 e relativi regolamenti attuativi. La predetta attività di assistenza finanziaria potrà essere altresì svolta, tramite la Finanziaria regionale della cooperazione FINRECO s.c.r.l., a favore delle società cooperative a responsabilità limitata iscritte nella categoria "produzione e lavoro" del Registro regionale della cooperazione di cui all'art. 3 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, classificate ai fini della codifica ISTAT fra le imprese manifatturiere, per rami di attività dal numero 2 al numero 5 compresi e in relazione all'avvio, da parte delle stesse, di un programma di incremento del netto patrimoniale;

c) può acquisire quote minoritarie in fondi chiusi aventi sede anche al di fuori del territorio regionale, nel rispetto delle finalità di cui al precedente art. 4 nonché nei limiti ed in conformità a quanto previsto dalla normativa regionale vigente in materia; alle suddette acquisizioni si applicano, in quanto compatibili, le previsioni di cui al presente Titolo 2°;

d) può prestare assistenza tecnica, amministrativa ed organizzativa alle imprese, con particolare riguardo all'attività:

- di consulenza aziendale;
- di formazione imprenditoriale;
- di assistenza per scambi in compensazione;

- di assistenza per la crescita della nuova impresa;
e) può, per l'attuazione degli interventi di cui alle precedenti lettere a) e b), compiere qualsiasi operazione finanziaria, mobiliare od immobiliare, compresa la concessione di fidejussioni o di altre garanzie a favore delle predette società e l'eventuale costituzione di fondi ai sensi dell'art. 4, lettera d), della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 45 e di altre leggi regionali, con la sola esclusione della raccolta del risparmio e dell'esercizio del credito nelle forme soggette all'applicazione del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;

f) può utilizzare, nel rispetto delle previsioni di cui al presente Titolo 2°, contributi e fondi patrimoniali apportati dalla Regione, osservando la specifica normativa per quanto attiene la finalizzazione degli interventi, nonché le modalità per la loro approvazione e la successiva verifica;


g) può svolgere attività di mandataria per conto della Regione e detenere in appositi fondi speciali le somme dalla stessa conferite necessarie per l'attuazione del mandato; nell'ambito di tale rapporto di mandato, gli interventi finanziari possono essere erogati in favore di beneficiari aventi natura giuridica anche diversa dalle società di capitali prescindendo dalle forme, dalle modalità e dai limiti di cui al presente Titolo 2°.

Fatto salvo quanto previsto nella lettera a) del presente articolo per l'esecuzione del progetto straordinario di riorganizzazione delle partecipazioni societarie della Regione, lo smobilizzo delle partecipazioni assunte avrà luogo, di norma, entro dieci anni dalla loro acquisizione, tenendo conto del grado di sviluppo delle società alle quali esse si riferiscono. In relazione a particolari esigenze, le quote di partecipazione potranno essere detenute anche per un periodo superiore. Peraltro, il limite di dieci anni non si applica alle partecipazioni in società svolgenti attività creditizia o finanziaria o di servizio alle imprese che perseguono finalità analoghe o affini all'oggetto sociale della FRIULIA, a prescindere anche dall'entità percentuale di tali partecipazioni.

Il limite di dieci non si applica nel caso di interventi a favore di enti pubblici ed enti pubblici economici della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia finalizzati a perseguire l'obiettivo di accelerare il percorso di crescita sostenibile in materia di energia da fonti rinnovabili e di efficientamento energetico, in coerenza con gli obiettivi europei di decarbonizzazione del sistema energetico al 2030 e di completa decarbonizzazione al 2050.

Art. 6 - Modalità e limiti

Le attività di cui al precedente art. 5 possono riguardare anche operazioni di project financing e sono attuate in coerenza con gli obiettivi generali del piano regionale di sviluppo di cui alla legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7, con le speci-



ficazioni, per quanto riguarda il settore industriale, derivanti dal programma regionale di politica industriale di cui alla legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2. Fatto salvo quanto previsto nella lettera a) del precedente art. 5 per l'esecuzione del progetto straordinario di riorganizzazione delle partecipazioni societarie della Regione, in ogni altro caso si applicano i limiti di seguito indicati.

Ciascuna partecipazione non potrà superare la misura del 35 per cento del capitale della società di cui la FRIULIA venga a far parte, tenuto conto anche delle quote indirettamente detenute da FRIULIA medesima attraverso altre società dalla stessa già partecipate.

Le partecipazioni potranno superare il suddetto limite percentuale qualora le stesse riguardino imprese e società miste operanti nei Paesi esteri, ovvero società finanziarie (ivi comprese le S.G.R. finalizzate alla gestione di fondi chiusi) o di servizio alle imprese che perseguano finalità analoghe o affini all'oggetto sociale della FRIULIA, ovvero qualora le stesse siano finalizzate ad interventi di riconversione e ristrutturazione aziendale.

La FRIULIA non potrà impegnare una somma superiore al 15 per cento del suo patrimonio netto nel finanziamento, sotto qualsiasi forma, ivi compresa la sottoscrizione azionaria, di una sola società. La FRIULIA potrà subordinare l'attuazione dei propri interventi di partecipazione alla condizione di essere rappresentata - ove lo ritenga opportuno - nell'Organo amministrativo e nel Collegio Sindacale delle società cui le partecipazioni stesse si riferiscono.

TITOLO 3°

Capitale sociale - Azioni - Obbligazioni

Art. 7 - Capitale sociale e recesso

Il capitale sociale è di Euro 163.187.366,00 (centosessantatremilioncentoottantasettemilatrecentosessantasei virgola zero zero) suddiviso in numero 163.187.366 (centosessantatremilioncentoottantasettemilatrecentosessantasei) azioni nominative del valore nominale di Euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna di cui:

- n. 155.882.244 (centocinquantacinquemilioniottocentottantadueemiladuecentoquarantaquattro) azioni ordinarie;
- n. 7.305.122 (settemilionitrecentocinquemilacentoventidue) azioni correlate ex art. 2350, comma 2°, cod.civ. di categoria "Alfa".

Per tutta la durata della Società il capitale sociale dovrà essere detenuto dalla Regione in misura complessivamente non inferiore al 51%.

Le azioni di categoria "Alfa" sono fornite di diritti patrimoniali correlati ai risultati dell'attività sociale nel settore denominato "Programma Riparti Impresa" (di seguito "Settore") afferente gli interventi di investimenti, in capitale di rischio e finanziamenti accessori, caratterizzati da un profilo

di rischio e da prospettive di rendimento superiori a quanto normalmente operato da Friulia (di seguito "Interventi") ed effettuati mediante l'utilizzo dei fondi messi all'uso a disposizione dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia in base alla Legge Regionale n. 21 del 5 dicembre 2013, alla Legge Regionale n. 13 del 6 agosto 2019 e alla Legge Regionale n. 16 del 2 novembre 2021 ed eventualmente anche da altri soci per le medesime finalità, il tutto come da programma di investimento allegato al verbale dell'assemblea straordinaria di data 3 dicembre 2021 che ha deliberato l'ulteriore aumento di capitale a valere sulle azioni correlate stesse.

I costi ed i ricavi imputabili al settore sono (a titolo esemplificativo):

- i dividendi distribuiti a FRIULIA dalle società del Settore;
- gli interessi maturati sui finanziamenti erogati alle società del Settore;
- le rettifiche di valore delle partecipazioni detenute nelle società del Settore e dei finanziamenti concessi alle stesse rispetto al valore di carico nell'attivo dello stato patrimoniale, nel rispetto di quanto disposto dai principi contabili in materia;
- le plusvalenze originate dalla vendita delle partecipazioni detenute nelle società del Settore o derivanti dalla liquidazione delle società stesse;
- le minusvalenze originate dalla vendita delle partecipazioni detenute nelle società del Settore o derivanti dalla liquidazione delle società stesse o da altre ipotesi assimilabili;
- i proventi e gli oneri derivanti dai conti correnti del Settore.

A tal fine gli amministratori predispongono per il Settore correlato una specifica rendicontazione allegata al bilancio.

A chiusura totale o parziale dei singoli Interventi nelle società partecipate afferenti il Settore, gli azionisti titolari delle azioni correlate Alfa avranno la facoltà di convertire in azioni ordinarie un proporzionale numero di azioni correlate Alfa in base al rapporto di conversione che verrà determinato di volta in volta dall'assemblea straordinaria dei soci all'uso convocata in coincidenza con l'assemblea ordinaria chiamata ai sensi dell'art. 2364 c.c., sulla base del rapporto tra il valore unitario delle azioni ordinarie determinato considerando il patrimonio netto consolidato risultante dell'ultimo bilancio approvato ed il valore unitario delle convertende azioni correlate determinato considerato l'attivo liquido rinvenuto dalla chiusura del singolo Intervento. L'assemblea straordinaria convocata per la determinazione del rapporto di conversione fisserà altresì il termine per l'esercizio della facoltà di conversione, scaduto il quale e per la parte di azioni correlate Alfa non oggetto di esercizio



della facoltà di conversione, l'attivo liquido rinvenuto dalla chiusura del singolo Intervento potrà essere utilizzato per l'effettuazione di nuovi Interventi nel Settore. Le restanti azioni correlate Alfa saranno convertite entro il 31 dicembre 2030 secondo il rapporto tra il valore unitario delle azioni ordinarie determinato considerando il patrimonio netto consolidato risultante dell'ultimo bilancio approvato ed il valore unitario delle convertende azioni correlate determinato considerati l'attivo liquido disponibile e gli eventuali ulteriori attivi valutati sulla base di una perizia all'uopo redatta da un esperto indipendente.

Ove non sia stata deliberata, per qualsiasi ragione, la conversione di cui sopra, le azioni correlate dovranno essere acquistate da FRIULIA nel rispetto delle norme di legge.

Fermo il rispetto del limite previsto nel secondo comma, il capitale sociale potrà essere aumentato per deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei Soci, che, a tal fine, potrà anche conferire all'Organo amministrativo apposita delega ai sensi e per gli effetti dell'art. 2443 cod. civ..

Il diritto di recesso, ivi compresi i termini e le modalità di esercizio dello stesso, i criteri di determinazione del valore delle azioni del Socio receduto e il relativo procedimento di liquidazione, sono regolati dagli artt. 2437 e ss. cod. civ. e dalle altre disposizioni di legge applicabili.

In deroga al secondo comma dell'art. 2437 cod. civ., il diritto di recesso non spetta ai Soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la proroga del termine della durata della Società;
- b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Art. 8 - Azioni

Tutte le azioni, sia ordinarie sia correlate, sono rappresentate da titoli azionari e sono indivisibili. Tutte le azioni appartenenti a una medesima categoria conferiscono ai loro possessori uguali diritti.

Ogni azione, ordinaria o correlata di categoria Alfa, dà diritto a un voto.

Fermo il rispetto del limite previsto dal precedente art. 7, comma 2, le azioni sono liberamente trasferibili per atto inter vivos, fatto salvo quanto di seguito stabilito. Il Socio che intenda trasferire ad un terzo, non Socio, tutte o parte delle proprie azioni (di seguito il "Socio Alienante") dovrà darne comunicazione preventiva all'Organo amministrativo, inviando a quest'ultimo una lettera raccomandata a.r. (di seguito "Offerta") recante l'indicazione dell'identità del potenziale acquirente, delle condizioni economiche del trasferimento e di ogni altra notizia utile, nonché la richiesta del gradimento sul nominativo del cessionario delle azioni.

Entro i sessanta giorni successivi al ricevimento dell'Offerta, l'Organo amministrativo dovrà pronunciarsi sulla richiesta


di gradimento. Il gradimento dovrà essere motivato e, a tal fine, dovrà valutarsi anche se il terzo sia soggetto tale da poter portare un contributo positivo al raggiungimento dell'oggetto sociale e alla gestione della Società. La decisione dell'organo amministrativo sulla richiesta di gradimento dovrà essere comunicata al Socio Alienante a mezzo di lettera raccomandata a.r..

Qualora il gradimento sia concesso, nei quarantacinque giorni successivi al ricevimento della comunicazione dell'Organo amministrativo, il Socio Alienante sarà libero di trasferire le azioni al terzo indicato nell'Offerta. Decorso tale termine, il trasferimento delle azioni del Socio Alienante sarà nuovamente soggetto al gradimento. Laddove, invece, il gradimento sia negato, l'Organo amministrativo nei sessanta giorni successivi alla relativa delibera, dovrà comunicare al Socio Alienante il nominativo di uno o più soggetti disposti ad acquistare le azioni alle stesse condizioni indicate nell'Offerta o, in alternativa, proporre all'Assemblea l'acquisto delle azioni da parte della Società, ai sensi dell'art. 2357 cod. civ.. In mancanza di indicazione di un altro acquirente e in ogni caso in cui non venga autorizzato l'acquisto delle azioni da parte della Società ai sensi dell'art. 2357 cod. civ., il Socio Alienante potrà recedere ai sensi degli artt. 2437 e ss. cod. civ..

La richiesta di gradimento dovrà essere presentata anche nel caso di trasferimento delle azioni inter vivos a qualsiasi titolo con corrispettivo non in denaro, ovvero anche a titolo gratuito, inclusi, a titolo meramente esemplificativo, le permutate, le donazioni, i conferimenti in società od enti costituiti o costituendi, le fusioni, le scissioni, la cessio bonorum, la costituzione di usufrutto e l'assegnazione a seguito di escussione di pegno o di vendita forzata ed in genere qualsiasi altro atto od operazione che comporti il trasferimento della proprietà (anche solo per la nuda proprietà) delle azioni. In caso di trasferimento delle azioni FRIULIA con corrispettivo non in denaro o a titolo gratuito, qualora il gradimento venga negato, il corrispettivo della cessione ai soggetti indicati dall'Organo amministrativo sarà determinato da un arbitratore, designato dal Presidente del Tribunale di Trieste, il quale dovrà stabilire il valore delle azioni in conformità ai criteri di valutazione previsti dall'art. 2437 ter cod. civ.. Il compenso dell'arbitratore sarà a carico della Società.

La clausola di gradimento di cui sopra non opera nel caso di trasferimento (ivi compreso il caso in cui il trasferimento avvenga tramite operazioni di fusione, scissione, ecc.) di azioni di FRIULIA all'interno di società appartenenti allo stesso gruppo.

Qualunque trasferimento di azioni compiuto in contrasto con, o senza il rispetto di quanto sopra, risulterà inefficace nei



confronti della Società e degli altri Soci.

L'Assemblea può deliberare la creazione e l'emissione di categorie di azioni fornite di diritti diversi rispetto a quelli spettanti alle azioni ordinarie (ivi comprese quelle prive del diritto di voto o con diritto di voto limitato), determinandone le caratteristiche ed i diritti, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 2346 e ss. cod. civ. e dalle altre disposizioni di legge applicabili.

La Società, previa idonea delibera dell'Assemblea straordinaria, può anche procedere all'emissione di strumenti finanziari partecipativi diversi dalle azioni in conformità e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2346 cod. civ. e dalle altre disposizioni di legge applicabili.

L'Assemblea può anche deliberare l'emissione di azioni e strumenti finanziari a favore dei dipendenti della Società e di società controllate in conformità alle previsioni dell'art. 2349 cod. civ. e delle altre disposizioni di legge applicabili.

Nei limiti di legge può essere anche deliberata la costituzione di patrimoni separati.

Art. 9 - Liberazione delle azioni

I versamenti sulle azioni sottoscritte dovranno essere effettuati nei modi e nei termini legalmente stabiliti dall'Assemblea e/o dall'Organo amministrativo salvo quanto disposto dall'art. 2344 cod. civ., il Socio in mora sarà tenuto a corrispondere un interesse calcolato al tasso legale, aumentato del 2 per cento.

Art. 10 - Obbligazioni

La Società può emettere - in conformità alle previsioni degli artt. 2410 e ss. cod. civ. e delle altre disposizioni di legge applicabili - obbligazioni nominative, anche del tipo convertibile in azioni o con warrant, nonché altri strumenti finanziari, comunque denominati, che condizionano i tempi e l'entità del rimborso del capitale all'andamento economico della Società.

L'emissione di obbligazioni e/o degli altri strumenti finanziari menzionati al comma precedente, laddove non siano convertibili, è deliberata dall'Organo amministrativo, nel rispetto delle formalità previste dal secondo comma dell'art. 2410 cod. civ. e dalle altre disposizioni di legge applicabili.

L'emissione di obbligazioni convertibili o con warrant è deliberata dall'Assemblea straordinaria, la quale provvede altresì a determinare il rapporto di cambio, il periodo e le modalità di conversione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2420 bis cod. civ. e dalle altre disposizioni di legge applicabili. L'Assemblea può delegare all'Organo amministrativo i poteri necessari per l'emissione di obbligazioni convertibili o con warrant, secondo quanto previsto dall'art. 2420 ter cod. civ. e dalle altre disposizioni di legge applicabili.

TITOLO 4°
Organi sociali

Art. 11 - Assemblea

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi degli artt. 2364 e 2365 cod. civ..

L'Assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

L'Assemblea ordinaria annuale deve essere convocata al massimo entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, essendo la Società tenuta alla redazione del bilancio consolidato e richiedendolo le sue particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto sociale; ove la Società non sia più tenuta alla redazione del bilancio consolidato e, comunque, non lo richiedano le particolari esigenze di cui al secondo comma dell'art. 2364 cod. civ., detto termine verrà ridotto a centoventi giorni.

I soci titolari di azioni appartenenti a categorie diverse da quella delle azioni ordinarie, i titolari di strumenti finanziari emessi ai sensi degli artt. 2346 e 2349 cod. civ. e i titolari di obbligazioni, si riuniscono in assemblee speciali al fine di deliberare sui loro interessi comuni e sulle deliberazioni degli organi societari che incidano sui loro diritti.

Art. 12 - Convocazione dell'Assemblea

La convocazione dell'Assemblea deve farsi mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, delle materie da trattare nonché della data e dell'ora della seconda convocazione.

L'avviso di convocazione deve essere pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica Italiana, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, ovvero in alternativa, sempre che la Società non faccia ricorso al mercato del capitale di rischio, inviato ai Soci con lettera raccomandata a.r., o con altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Sono tuttavia valide le Assemblee non convocate come sopra, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea l'Amministratore Unico ovvero la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione e la maggioranza del Collegio Sindacale. Si applica il disposto dell'art. 2366, commi 4° e 5°, cod. civ..

Art. 13 - Intervento all'Assemblea e modalità di svolgimento dell'adunanza

L'intervento all'Assemblea è regolato dalle disposizioni di legge in vigore. Ogni Azionista deve essere in possesso della scheda di ammissione, rilasciata dalla FRIULIA o dalle Aziende di Credito o Società Finanziarie indicate nell'avviso di convocazione. Tale scheda è valida anche per la partecipazione all'Assemblea di seconda convocazione.

I Soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea da loro man-

datari, muniti di semplice delega scritta, nell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 2372 cod. civ..

E' ammessa la possibilità che l'Assemblea, in sede tanto ordinaria quanto straordinaria, si svolga con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Soci. In particolare, è necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio o video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Art. 14 - Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico ovvero dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente, se nominato. In difetto, la presidenza è assunta dal Consigliere più anziano di età.

Il Presidente dell'Assemblea - che, salvo il caso in cui il verbale sia redatto da un notaio, è assistito da un segretario, eletto a maggioranza assoluta del capitale presente all'adunanza - esercita i poteri previsti dall'art. 2371 cod. civ..

Il verbale delle adunanze assembleari è redatto secondo quanto previsto dall'art. 2375 cod. civ..

Art. 15 - Deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti Soci che rappresentino più di due terzi del capitale sociale ed, in seconda convocazione, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai Soci intervenuti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta del capitale sociale rappresentato in Assemblea.

Qualora la Società abbia adottato un organo amministrativo collegiale, per la nomina dei Consiglieri di Amministrazione si procede nei modi previsti dall'art. 17 del presente Statuto.

Art. 16 - Deliberazioni dell'Assemblea Straordinaria

Tanto in prima che in seconda convocazione, l'Assemblea

straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti Soci che rappresentino più di due terzi del capitale sociale.

Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. Peraltro, nel caso in cui il Socio Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia sia titolare di una partecipazione uguale o superiore ai due terzi del capitale sociale, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino una percentuale del capitale sociale pari alla quota di partecipazione al capitale che sia detenuta tempo per tempo dal Socio Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia maggiorata di cinque punti percentuali per le deliberazioni relative a:

- a) aumenti di capitale con esclusione del diritto di opzione a favore dei Soci;
- b) emissione di prestiti obbligazionari convertibili con esclusione del diritto di opzione a favore dei Soci;
- c) modifica o eliminazione della clausola di gradimento di cui al precedente art. 8;
- d) cambiamento del sistema di amministrazione e controllo;
- e) operazioni di fusione, scissione e/o trasformazione della Società;
- f) modifica o eliminazione di questo art. 16.


Art. 17 - Organo amministrativo

La Società è amministrata da un Amministratore Unico ovvero da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri, secondo quanto disposto dall'Assemblea, nel rispetto delle disposizioni normative e dei relativi provvedimenti attuativi vigenti in materia. L'Amministratore Unico ovvero gli Amministratori devono possedere, a pena di ineleggibilità o, nel caso che vengano meno successivamente, di decadenza, i requisiti per gli stessi espressamente previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente e dal presente Statuto. L'Amministratore Unico ovvero gli Amministratori devono essere scelti tra soggetti che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di attività professionali o accademiche ovvero gestionali o di controllo o dirigenziali in organismi pubblici o privati.

Qualora la Società adotti un organo amministrativo collegiale, la scelta degli amministratori deve essere effettuata nel rispetto dei criteri in materia di equilibrio tra i generi stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120.

Qualora la Società adotti un organo amministrativo collegiale e qualora la nomina degli Amministratori non avvenga per acclamazione, l'elezione avverrà sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva.

Le liste, sottoscritte dall'Azionista o dagli Azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati pari al numero dei componenti da eleg-



gere, nel rispetto dei criteri stabiliti in materia di equilibrio tra i generi.

Unitamente a ciascuna lista è depositato - con le altre informazioni e dichiarazioni richieste dalla normativa pro tempore vigente - il curriculum contenente le caratteristiche professionali dei singoli candidati, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure il possesso dei requisiti prescritti dalla legge e dal presente statuto e l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società.

Ciascun socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista ed ogni candidato potrà candidarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Ciascun socio può votare una sola lista.

All'elezione del Consiglio di Amministrazione si procede come segue: i voti ottenuti da ciascuna lista sono divisi successivamente per uno, due, tre sino al numero dei Consiglieri da eleggere. I quozienti ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto, e vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati, fermo restando che dalla lista presentata dal Socio Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia potrà essere tratto un numero massimo di 2 Amministratori nel caso di un Consiglio di Amministrazione composto da 3 membri ovvero un numero massimo di 4 Amministratori nel caso di un Consiglio di Amministrazione composto da 5 membri.

Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio. Qualora questa riguardi liste di minoranza, la votazione avverrà con l'astensione del Socio Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

La Presidenza del Consiglio di Amministrazione spetta al primo candidato della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Quando sia presentata un'unica lista, il Consiglio di Amministrazione è tratto per intero dalla stessa.

Per la nomina di quei Consiglieri o del Presidente del Consiglio di Amministrazione che per qualsiasi ragione non si sia potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti, ovvero nel caso in cui non si sia presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con la maggioranza di cui all'art. 15, comma 1.

In caso di cessazione dall'ufficio del Presidente, la presidenza è assunta, fino all'Assemblea convocata per la sostituzione, dal Vice Presidente, se nominato, ovvero dal Consigliere più anziano di età.

Non si procede alla votazione per liste nelle Assemblee che devono provvedere alla nomina di Consiglieri necessarie per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione a seguito della cessazione dall'ufficio di singoli Consiglieri o del Presidente. In tali casi l'Assemblea delibera con votazione a maggioranza relativa senza obbligo di lista e provvede, se del caso, alla nomina del Presidente.

Peraltro, se il Consigliere da sostituire è stato eletto da una lista presentata da soci diversi dal Socio Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, l'Assemblea delibera con l'astensione di quest'ultimo Socio.

Sono comunque fatte salve diverse ed ulteriori disposizioni attinenti alla nomina e ai requisiti dei componenti del Consiglio di Amministrazione previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

L'Amministratore Unico ovvero i componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Qualora la Società abbia adottato un organo amministrativo collegiale e nel corso dell'esercizio, per dimissioni o altra causa, vengono a mancare uno o più Amministratori eletti dall'Assemblea, la sostituzione avverrà in conformità a quanto disposto dall'art. 2386, commi 1 e 2, cod. civ., nel rispetto dei criteri stabiliti in materia di equilibrio tra i generi; laddove uno o più degli Amministratori da sostituire fossero stati eletti con il voto di lista e tratti da una lista contenente anche nominativi di candidati non eletti, il Consiglio effettuerà la cooptazione nominando, secondo l'ordine progressivo, persone tratte dalla lista cui apparteneva il/i Consigliere/i venuto/i meno e che siano tuttora eleggibili e disposte ad accettare la carica.

Qualora la Società abbia adottato un organo amministrativo collegiale, il Consiglio può eleggere, fra i suoi componenti, un Vice Presidente, con il compito esclusivo di sostituire il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

L'azione ai sensi dell'art. 2393 bis cod. civ. può essere esercitata dai Soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale.

Art. 18 - Attribuzioni dell'organo amministrativo

L'Amministratore Unico ovvero il Consiglio di Amministrazione è investito di ogni più ampio potere per la gestione ordinaria e straordinaria della Società e provvede a tutto quanto non sia, per legge o per statuto, riservato all'Assemblea.

In particolare, senza che la seguente esemplificazione possa essere in alcun modo interpretata come limitazione dei poteri, relativamente alle materie non menzionate - l'organo amministrativo ha la facoltà di deliberare in materia di:

- a) acquisti, permuta ed alienazioni, mobiliari e immobiliari;
- b) partecipazioni in società costituite o da costituire ed assistenza tecnica, amministrativa ed organizzativa alle imprese

- operanti nel territorio regionale e alle società partecipate;
- c) assunzione di obbligazioni, sconti cambiari e mutui ipotecari;
 - d) concessione di fidejussioni o di altre garanzie, personali o reali;
 - e) designazione di persone destinate ad assumere cariche ed incarichi presso società ed imprese partecipate e/o alle quali la Società sia comunque interessata;
 - f) operazioni da effettuare presso l'Amministrazione del Debito pubblico, la Cassa Depositi e Prestiti, l'Istituto di emissione, gli Istituti di credito ordinari e speciali, gli Istituti finanziari e di assicurazioni;
 - g) costituzioni, surroghe, postergazioni, cancellazioni e rinunzie di ipoteche, nonché operazioni connesse di intavolazioni e di trascrizione;
 - h) azioni giudiziarie, revocazioni, compromessi e transazioni;
 - i) norme per i servizi e per il personale della Società;
 - j) determinazione dei compensi al personale;
 - k) rilascio di procure sia ad negotia, sia per determinati atti o categorie di atti;
 - l) nomina del Direttore Generale ed assunzione e licenziamento del personale.

Il Consiglio di Amministrazione può, nei limiti di legge, attribuire deleghe di gestione a un solo Amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea.

Art. 19 - Convocazione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede sociale o altrove ed è convocato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta questi ne ravvisi la necessità, ma in ogni caso con cadenza almeno mensile, o quando ne sia fatta richiesta scritta da un terzo dei Consiglieri in carica. In caso di assenza od impedimento del Presidente, la convocazione è disposta dal Vice Presidente, se nominato. L'avviso di convocazione, con indicazione del luogo della riunione e delle materie da trattare, dovrà essere spedito a ciascun Consigliere ed a ciascun Sindaco effettivo a mezzo lettera raccomandata a.r. o a mezzo telefax o posta elettronica o con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso potrà essere comunicato anche a mezzo telefax o posta elettronica o con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno un giorno prima di tale data.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengano tutti i Consiglieri e i Sindaci effettivi in carica.

Le riunioni possono anche essere tenute in audio o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere

identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della riunione.

In occasione delle riunioni e con cadenza almeno trimestrale, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale sono informati dagli Organi delegati, anche ai sensi dell'art. 2381, comma 5, Cod. Civ., sull'attività svolta dalla Società e dalle sue controllate, sulla prevedibile evoluzione, sulle operazioni di maggiore rilievo economico, finanziario e patrimoniale, con particolare riguardo alle operazioni in cui gli Amministratori abbiano un interesse proprio o di terzi o che siano influenzate dall'eventuale soggetto che eserciti attività di direzione e coordinamento.

Art. 20 - Validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e delle determinazioni dell'Amministratore Unico

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.

Spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione presiedere l'adunanza, coordinare i lavori e provvedere affinché adeguate informazioni vengano, ove occorra, tempestivamente fornite ai partecipanti.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa, ove non ne sia già componente, il Direttore Centrale delle Attività Produttive della Regione peraltro senza diritto di voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. E', peraltro, previsto il voto favorevole dei tre quarti dei Consiglieri presenti - determinato, se necessario, con arrotondamento per eccesso al numero unitario immediatamente superiore - per le deliberazioni relative alle seguenti materie:

- acquisizione e/o dismissione di partecipazioni di controllo ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1, cod. civ. e comunque di partecipazioni ritenute strategiche;
- acquisto, permuta e/o vendita di immobili di valore superiore a euro 5.000.000;
- approvazione e revisione delle proposte di piani strategici e/o industriali, anche a livello consolidato;
- concessione di gradimento ai nuovi Soci ai sensi del precedente art. 8;
- proposte di modifiche statutarie rilevanti ai sensi del precedente art. 16, ultimo comma.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione constano dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, che può essere anche estraneo al Consiglio.

Le determinazioni dell'Amministratore Unico devono essere sottoscritte dal medesimo.

Art. 21 - Compensi all'Amministratore Unico ovvero agli amministratori

All'Amministratore Unico ovvero ai componenti del Consiglio di Amministrazione è dovuto un compenso come stabilito dall'Assemblea la quale determina altresì le modalità di rimborso delle spese sostenute dagli Amministratori per l'esercizio delle loro funzioni.

La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto - se nominati - è stabilita dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2389, comma 3 cod. civ.

Nella determinazione del compenso dell'Amministratore Unico ovvero degli Amministratori, l'Assemblea e, per quanto di sua competenza il Consiglio di Amministrazione si conformano alle disposizioni di legge, anche regionale, e ai relativi provvedimenti attuativi vigenti in materia.

E' fatto divieto corrispondere all'Amministratore Unico ovvero ai componenti del Consiglio di Amministrazione gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e trattamenti di fine mandato.

Art. 22 - Rappresentanza della Società

L'Amministratore Unico ovvero il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il legale rappresentante della Società. Esercita le attribuzioni a lui demandate dalla legge e dal presente statuto, nonché tutte le altre attribuzioni a lui delegate dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi del precedente art. 18, comma 3.

La firma sociale spetta al Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente, se nominato. La firma del Vice Presidente costituisce di per sé prova, nei confronti dei terzi, dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

La rappresentanza della Società spetta anche al Direttore Generale, se nominato, nei limiti dei poteri a lui conferiti.

E' in facoltà dell'Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione di accordare la firma sociale, congiuntamente o disgiuntamente, ai dirigenti, ai funzionari e ad altro personale delle sedi e di nominare anche procuratori con facoltà determinate.

Art. 23 - Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e da due supplenti.

Almeno uno dei sindaci effettivi e uno dei supplenti devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra i soggetti indicati nell'art. 2397, comma 2, cod. civ.. Non possono essere nominati Sindaci, e se eletti decadono dall'incarico, coloro che si trovino in situazioni di incompatibilità, ineleggibilità e/o decadenze previste dalla legge.

La composizione del Collegio Sindacale deve assicurare il ri-

spetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

Nell'ipotesi in cui vengano a mancare per una qualunque ragione uno o più dei sindaci, gli stessi verranno sostituiti automaticamente dai sindaci supplenti nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

La nomina spetta all'Assemblea ordinaria con i quorum di cui al precedente art. 15.

I poteri e i doveri del Collegio Sindacale, le regole di funzionamento dello stesso, le relative responsabilità sono quelli previsti dalle disposizioni di legge pro tempore vigenti.

Ai Sindaci compete - oltre alla retribuzione annua deliberata dall'Assemblea ai sensi di legge e che è da ritenersi connessa a tutte le attività svolte, anche se ulteriori e/o sopravvenute rispetto a quelle previste al momento della loro nomina - il rimborso di ogni onere o spesa sostenuta per l'espletamento delle funzioni.

La revisione legale dei conti non può essere affidata al Collegio Sindacale.

Art. 24 - Revisore legale dei conti

La revisione legale dei conti sulla Società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, in conformità alla legge, nominati dall'Assemblea ordinaria ex art. 2364 cod.civ.

Art. 25 - Direttore Generale

L'organo amministrativo può nominare un Direttore Generale, determinandone i poteri e il compenso.

In ogni caso, il Direttore Generale, se nominato, partecipa con voto consultivo alle sedute dell'organo amministrativo, esercitando le funzioni di relatore nelle materie di sua competenza, e provvede all'esecuzione delle relative decisioni, secondo le direttive dell'Amministratore Unico ovvero del Presidente del Consiglio di Amministrazione. Può assumere le funzioni di segretario, le quali però possono essere attribuite anche ad altra persona.

Art. 26 - Altri Organi

E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

La costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta è limitata ai casi previsti dalla legge.

TITOLO 5°

Bilancio e utili

Art. 27 - Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro 30 giorni dall'approvazione, il bilancio è presentato al Presidente della Regione, assieme al verbale di approvazione e alle relazioni dell'Organo Amministrativo, del Collegio Sindacale e del Revisore legale.

In conformità a quanto deliberato dall'Assemblea straordinaria di data 17 dicembre 2019 l'esercizio con decorrenza 1° luglio 2019 chiuderà al 31 dicembre 2019. I successivi esercizi avranno durata dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 28 - Ripartizione degli utili

Gli utili netti dell'esercizio verranno ripartiti nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 2 e seguenti del presente articolo - nel modo seguente:

- il 5 per cento alla riserva legale, fintanto che la stessa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- il 25 per cento alla riserva straordinaria;
- il 60 per cento agli Azionisti, salvo che l'Assemblea deliberi diversamente;
- il residuo secondo le determinazioni dell'Assemblea Ordinaria.

Le azioni ordinarie attribuiscono ai loro possessori il diritto a percepire tutti gli utili prodotti da FRIULIA - S.p.A. con esclusione degli utili prodotti dal Settore denominato "Programma Riparti Impresa".

Le azioni correlate Alfa attribuiscono ai loro possessori il diritto a percepire i soli utili prodotti dal Settore denominato "Programma Riparti Impresa", fermo restando che, ai sensi dell'art. 2350, comma 3°, cod.civ., non possono essere pagati dividendi ai possessori delle azioni correlate se non nei limiti degli utili risultanti dal bilancio della società.

TITOLO 6°

Disposizioni finali

Art. 29 - Incompatibilità

Salve le altre ipotesi di incompatibilità previste dalla legge, non possono ricoprire cariche negli Organi sociali di FRIULIA coloro che abbiano conflitti di interesse o liti pendenti con la medesima.

Non possono ricoprire le anzidette cariche coloro che abbiano interesse proprio o di loro congiunti o affini entro il terzo grado compreso, nelle imprese finanziate a qualsiasi titolo dalla FRIULIA, o che abbiano rapporti di coniugio ovvero di parentela o affinità entro lo stesso grado, con i dipendenti e con i prestatori d'opera a qualsiasi titolo stabilmente retribuiti dalla stessa.

Non possono ricoprire la carica di amministratore coloro che siano dipendenti dell'amministrazione pubblica controllante o vigilante.

Lo stato di incompatibilità è rilevato dall'organo amministrativo al quale compete di indicare le modalità ed i termini per la sua rimozione; nel caso dell'Amministratore Unico, l'organo competente è il Collegio Sindacale.

L'ulteriore permanenza dello stato di incompatibilità importa la decadenza dalla carica.

Art. 30 - Incompatibilità per il personale

Le disposizioni contenute nel precedente articolo si applicano

anche al Direttore Generale ed a tutto il personale della FRIULIA ai quali, inoltre, sono inibiti qualsiasi impiego privato o pubblico e l'esercizio di qualunque professione o commercio o industria. Essi non possono neanche ricoprire cariche di amministratori, di sindaci o di liquidatori di società od enti di qualsiasi natura, se non designati dall'organo di Amministrativo, o da esso autorizzati.

Gli emolumenti, da corrisponderli al personale della FRIULIA dalle società e dagli enti presso i quali esso ricopre le cariche anzidette, sono direttamente versati alla FRIULIA medesima.

Non possono essere assunti come dipendenti della FRIULIA coloro i quali abbiano rapporti di coniugio ovvero di parentela o affinità entro il terzo grado compreso con l'Amministratore Unico ovvero con i membri del Consiglio di Amministrazione e/o del Collegio Sindacale.

Non possono inoltre essere assunti con qualifica di dirigente né, se già dipendenti, a tale qualifica promossi, coloro i quali si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2382 cod. civ., dall'art. 4, comma 1, D.M. 30 dicembre 1998, n. 516 o dagli artt. 1 e 1 bis della legge 19 marzo 1990, n. 55 o che abbiano riportato condanna, anche ai sensi degli artt. 444 e ss. del codice di procedura penale, per il reato previsto dall'art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195.

Art. 31 - Requisiti di onorabilità e professionalità e autonomia dei componenti degli organi sociali.

Cause di ineleggibilità e di decadenza.

Applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 15 L. 55/90. Obblighi dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

La carica di Amministratore Unico ovvero di membro del Consiglio di Amministrazione della Società non può essere ricoperta da soggetti che difettino dei requisiti di professionalità, onorabilità ed autonomia previsti dalle disposizioni normative vigenti in materia, tra cui il decreto legislativo n. 385/1993, e dai relativi provvedimenti attuativi. Oltre che nei casi di cui all'art. 2382 cod. civ., non può essere nominato Amministratore Unico ovvero membro del Consiglio di Amministrazione e, se nominato, decade, colui che si trova in una delle condizioni di cui alle lettere a), b), c), d) ed f) del comma 1 e 1 bis dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 o che abbiano riportato condanna, anche ai sensi degli artt. 444 e ss. del codice di procedura penale, per il reato previsto dall'art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195.

Si applica la sospensione di diritto dalla carica, secondo quanto previsto dall'art. 15, commi 4 bis e 4 quater, per l'Amministratore Unico ovvero per il membro del Consiglio di Amministrazione nei cui confronti sopravviene una delle condizioni di cui all'art. 15, comma 1, della stessa legge 19 marzo 1990, n. 55.

L'Amministratore Unico ovvero il membro del Consiglio di Amministrazione nei cui confronti sopravviene una delle condizioni di cui all'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, comma 1, decade di diritto dalla carica dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione.

Costituisce causa ostativa alla nomina ed altresì causa di decadenza anche l'emanazione della sentenza di patteggiamento prevista dall'art. 444, comma 2, del codice di procedura penale.

I membri del Consiglio di Amministrazione hanno l'obbligo di segnalare immediatamente al Presidente la sopravvenienza di una delle cause che comporti la sospensione dalla carica o la decadenza dall'ufficio. Se detta sopravvenienza di cause riguarda il Presidente, la comunicazione dello stesso va resa al Vice Presidente, se nominato, o in difetto al Presidente del Collegio Sindacale.

Se detta sopravvenienza di cause riguarda l'Amministratore Unico, la comunicazione dello stesso va resa al Presidente del Collegio Sindacale.

Ai membri del Collegio Sindacale nonché all'Organo incaricato della revisione legale dei conti sulla Società, si applicano le cause ostative alla nomina, di decadenza e di sospensione previste per l'Amministratore Unico e per i membri del Consiglio di Amministrazione con riferimento all'applicazione della legge 19 marzo 1990, n. 55.

Ai membri del Collegio Sindacale nonché all'Organo incaricato della revisione legale dei conti sulla Società, si applicano le cause ostative alla nomina, di decadenza e di sospensione previste per l'Amministratore Unico e per i membri del Consiglio di Amministrazione con riferimento all'applicazione della legge 19 marzo 1990, n. 55.

Art. 32 - Divieto di incarichi

Non possono essere affidati incarichi di consulenza di qualunque genere a persone nei confronti delle quali sussista alcuna delle cause di incompatibilità previste dai primi due commi dell'art. 29.

Art. 33 - Scioglimento e liquidazione

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della FRIULIA, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri.

In sede di liquidazione, alle azioni ordinarie sarà riconosciuto il residuo netto rinveniente dalla liquidazione dell'intero patrimonio di FRIULIA, ad eccezione del residuo netto rinveniente dalla liquidazione del Settore denominato "Programma Riparti Impresa" corrispondente alle azioni correlate.

Alle azioni correlate Alfa sarà riconosciuto solo il residuo

netto rinveniente dalla liquidazione del Settore denominato
"Programma Riparti Impresa".

Art. 34 - Norme di rinvio

Per tutto quanto non è disposto nel presente Statuto, si applicano le disposizioni di legge, che disciplinano la materia.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end, positioned in the upper right quadrant of the page.

